



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

*Città Metropolitana di Messina*

*Ufficio del Sindaco*

**EMERGENZA CORONAVIRUS “COVID\_19”  
del 10/03/2020**

**IL SINDACO**

**AVVISA**

**Che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08/03/2020 con DPCM 09/03/2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale, come peraltro prescritto dall'ordinanza n. 648 del 09/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per cui dovranno essere osservate le relative misure ed in particolare:**

- a) È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;**
- b) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in contrasto con le disposizioni di cui al predetto art. 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;**
- c) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;**
- d) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;**
- e) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;**
- f) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del predetto DPCM 08/03/2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;**
- g) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) predetto DPCM 08/03/2020, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;**

*Dalla Residenza Municipale li, 11/03/2020*



IL SINDACO  
Dott. Giuseppe PATÒRNITI